

REGOLAMENTO (CEE) N. 307/91 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1991

relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽³⁾, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano state effettivamente e regolarmente effettuate, allo scopo di prevenire e perseguire le irregolarità, nonché recuperare le somme perse in conseguenza di irregolarità o di negligenza;

considerando che devono essere potenziati i controlli e la ricerca di frodi ed irregolarità all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, nonché nel quadro delle misure applicabili a taluni settori o a taluni prodotti;

considerando che gli Stati membri devono essere incoraggiati ad adottare misure volte a potenziare i controlli per quanto riguarda gli aspetti citati;

considerando che lo sforzo finanziario connesso può costituire, per taluni Stati membri, un onere supplementare elevato, tenuto conto oltretutto dei vincoli imposti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 386/90 ⁽⁴⁾ che determina il tipo e la frequenza dei controlli sulle merci e che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo;

considerando che occorre tener conto della diversità che presentano le strutture amministrative dei vari Stati membri e dare a questi ultimi la possibilità di intraprendere azioni volte a potenziare i controlli secondo modalità diverse,

Articolo 1

1. Qualora uno Stato membro provveda, conformemente al paragrafo 2, ad intensificare i controlli e la ricerca delle frodi e delle irregolarità all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, la Comunità assume a proprio carico, per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, una parte:

- delle remunerazioni degli agenti di cui al paragrafo 2 che occupino posti supplementari creati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, stabilite forfetariamente per tutta la Comunità,
- delle spese di formazione e di informazione degli agenti assegnati ai compiti di cui al paragrafo 2,
- delle spese necessarie per fornire agli agenti assegnati ai compiti di cui al paragrafo 2 il materiale di cui necessitano,
- delle spese derivanti dai controlli la cui esecuzione è affidata alle società di sorveglianza ed ai laboratori riconosciuti di cui al paragrafo 2,

limitatamente ad un importo di 10 milioni di ecu all'anno.

La partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il quarto e quinto anno.

L'importo è suddiviso ogni anno dalla Commissione tra gli Stati membri che ne fanno richiesta, proporzionalmente alla media delle spese da essi sostenute per restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, prese in considerazione per i due ultimi esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CEEA, CEE) n. 610/90 ⁽⁶⁾. Tuttavia, durante i primi tre anni, l'importo adottato per le spese per le restituzioni è equivalente, per la Spagna, ad almeno due terzi di quello preso in considerazione per l'Italia e, per il Portogallo, ad almeno due terzi di quello preso in considerazione per la Grecia.

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.